N. 24630/13 R.G. notizie di reato
N. 6938/14 R.G. G.I.P.
Sent. n. del giorno 18 marzo 2014
Depositata in Cancelleria il 21/3/14
Il Cancelliere
Fatta scheda il
Rilasciati n. estratti
il per

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE GIUDICI INDAGINI PRELIMINARI
CORRISPOSTE MARCHE
PER DIRITTI DI COPIA
PER € 10,64
TORINO, 21/3/14
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Paola Boemio, all'esito dell'udienza in camera di consiglio in data 18 marzo 2014 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 22 c. 3 c.p.p.,
nei confronti di:

LIGRESTI Gioacchino Paolo, nato a Milano il 26 marzo 1969, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia,

libero-contumace

difeso di fiducia dall'avvocato Davide Sangiorgio del Foro di Milano;

BEDOGNI Pier Giorgio, nato a Torino il 2 settembre 1958, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia,

libero-contumace

difeso di fiducia dall'avvocato Michela Malerba del Foro di Torino;

GISMONDI Fulvio, nato a Roma il 11.09.1960 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia,

libero-contumace

difeso di fiducia dall'avvocato Ambra Giovene del Foro di Roma;

Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@penalecontemporaneo.it
Editore Luca Santa Maria | Direttore Responsabile Francesco Viganò | 2010-2014 Diritto Penale Contemporaneo

FONDIARIA-SAI S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Galilei, in persona del procuratore speciale ex art. 39 d.lvo 231/01 avv. Ermenegildo Costabile, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia,

presente

difeso di fiducia dall'avv.to Ermenegildo Costabile del Foro di Milano

IMPUTATI

Gioachino Paolo Ligresti, quale Vice Presidente di Milano Assicurazioni S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai. S.p.A. e del Comitato esecutivo di entrambe fino al 30 ottobre 2012, con deleghe esecutive, nonché azionista di riferimento di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. attraverso Premafin Finanziaria S.p.A., detentrice del 38,5% del pacchetto azionario di Fondiaria-Sai S.p.A. (a sua volta in possesso del 63,4% del pacchetto azionario di Milano Assicurazioni S.p.A.);

Pier Giorgio Bedogni, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

Fulvio Gismondi, quale attuario incaricato ex art. 37 D.to L.vo 7 settembre n. dalla Compagnia Fondiaria-Sai S.p.A.

1) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2622 cod. civ. perché, in concorso tra loro (e con Salvatore Ligresti, Fausto Marchionni, Emanuele Erbetta, Antonio Talarico, Ambrogio Virgilio, Benito Giovanni Marino, Marco Spadacini, Antonino D'Ambrosio e Riccardo Ottaviani per i quali si procede separatamente e con Giulia Maria Ligresti e Jonella Ligresti, per le quali si è proceduto separatamente), nelle qualità sopra indicate, e comunque non impedendo *ex* artt. 40 cpv. c.p. le condotte infra descritte,

   - Gioachino Paolo Ligresti e Piergiorgio Bedogni, avendone l'obbligo *ex* artt. 154 bis Tuf, 2392 e 2381 cod. civ.;

   - Fulvio Gismondi in violazione dei doveri di cui all'art. 37 D.to L.vo 7 settembre 2005 n. 209, falsamente attestando la sufficienza delle riserve tecniche iscritte allo stato passivo in conformità a disposizioni di legge ed a corrette tecniche attuariali;

e così consentendo l'approvazione delle comunicazioni sociali infedeli infra descritte, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé ovvero per altri un ingiusto profitto, in particolare:

   - in presenza di pesanti perdite di bilancio relative all'esercizio 2010, quantificabili in € 636,4 milioni

(utile € 40,2 milioni nel 2009) per Fondiaria-S.p.A., in € 512,7 milioni (utile 13,3 milioni nel 2009) per Milano Assicurazioni S.p.A., con perdita consolidata, rispettivamente, pari ad € 928,9 milioni (perdita € 391,5 milioni nel 2009) e pari ad € 668,7 milioni (perdita € 140 milioni nel 2009),

al fine di:

- evitare la diluizione della partecipazione nel Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. di Premafin Finanziaria S.p.A. e, quindi, di Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioachino Paolo Ligresti e Giulia Maria Ligresti, in conseguenza di un aumento di capitale altrimenti necessariamente superiore a quello già oggetto dell'accordo - reso noto il 22 marzo 2011 - intercorso tra Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit, pari ad € 450 milioni, aumento di capitale concluso tra il 14 maggio ed il 22 giugno 2011 poi effettivamente seguito, a breve distanza di tempo, da altro, per un importo complessivo massimo pari a 1,1 miliardi di euro, così come indicato dal Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. del 30 gennaio 2012;

- conseguire il sovraprezzo delle azioni ordinarie a seguito dell' aumento di capitale concluso tra il 14 maggio ed il 22 giugno 2011, sovraprezzo pari ad € 121.282.490 determinato dalla differenza tra le voci *riserva da sovraprezzo di emissione* nello "stato patrimoniale - passivo patrimonio netto" nei bilanci 2011 e 2010;

- ottenere una miglior valutazione da parte della agenzie di *rating* e così sostenere un minor costo per la raccolta del capitale di debito;

- garantire continuità alla consolidata politica di investimenti immobiliari, parte dei quali oltretutto non rientranti nel perimetro di esclusivo interesse del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. (quali ad esempio, tra le altre, la acquisizione dell'intero pacchetto azionario della società Atahotels, avente ad oggetto attività di esercizio alberghiero), investimenti gestiti in prima persona da Antonio Talarico, con controparti abitualmente rappresentate da società direttamente o indirettamente riferibili a Salvatore Ligresti, Jonella Ligresti, Gioachino Paolo Ligresti e Giulia Maria Ligresti, e dunque parti correlate; operazioni di loro esclusivo vantaggio sia per lo strumento giuridico adottato (compravendita di cosa futura, cosicchè l'opera veniva ad essere finanziata fin da subito con risorse patrimoniali del Gruppo Fondiaria-Sai), sia per la presenza di clausole contrattuali prive di tutela per il Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. a fronte di inadempimenti del costruttore; sia per il prezzo complessivo dell'opera, superiore ai valori di mercato,

nel bilancio civilistico di Fondiaria-Sai S.p.A. relativo all'esercizio 2010

- esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione - ed in violazione dell'art. 37, comma 5, D.to L.vo 7 settembre 2005 n. 209, giusto il quale *la riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, ad una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora pagati* - appostavano allo stato patrimoniale, alla voce *riserva sinistri* (C.1.2.) la somma di € 4.729.815.742 anziché la maggiore somma, quantificabile in non meno di € 5.267.815.742, con una differenza di € 538.000.000, tale da assorbire per intero l'aumento di capitale sociale di € 450.000.000;

- omettendo di indicare nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui all'art. 2423 *bis*, comma 1 n. 6 e comma 2, cod. civ. - il cambiamento dei modelli attuariali utilizzati al fine della quantificazione della *riserva sinistri*, avendo - a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009), in cui si erano considerate anche le evidenze risultanti dall'applicazione del modello *Chain-Ladder* per le generazioni 2005 e precedenti - utilizzato unicamente i risultati prodotti dal modello attuariale *Fisher-Lange*;

- omettendo nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui agli artt. 2423 cod. civ. e 94 d.to l.vo 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) - di dare notizia di un elevata incidenza di *riaperture sinistri* ampiamente al di sopra della media di mercato (3,26% nel 2008; 3,02% per il 2009; 1,15% nel 2010) e della conseguenze esclusione delle generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della *riserva sinistri* attraverso il modello attuariale *Fisher-Lange*, modello più *sensibile* alle predette riaperture;

informazioni imposte dalla legge riferibili alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione sulla predetta situazione economica,

- cagionavano, in particolare ai soci, un danno patrimoniale di € 251.600.000 corrispondente alla perdita di valore del titolo nonché alla distruzione dell'investimento per i soci che, avendo sottoscritto il primo aumento di capitale, non si trovavano nelle condizioni di poter sottoscrivere il secondo aumento di capitale.

Falsità ed omissioni pari a non meno di € 538.000.000 che:

- hanno alterato, per valore assoluto ed in presenza di aumento di capitale pari ad € 450.000.000, la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., nonché
- hanno comportato una variazione del risultato economico di esercizio - negativo per € 731.905.376 euro - superiore al 5% (€ 36.595.269 in presenza di carenza riscontrata pari ad € 538.000.000);
- hanno comportato una variazione del patrimonio netto (€ 1.822.481.345) superiore all' 1% (€18.224.813 in presenza riscontrata pari a € 538.000.000)

Con valutazione estimativa, relativa alla riserva sinistri superiore al 10%, a conto economico:

voce	valore di bilancio (a)	valore corretto (b)	differenza	franchigia 10% di b.	Eccedenza
variazione della riserva sinistri importo lordo	30.748.785	568.748.785	538.000.000	56.874.878	481.125.122

ed a stato patrimoniale:

voce	valore di bilancio (a)	valore corretto (b)	differenza	Franchigia 10% di b	Eccedenza
Riserva sinistri (C.I.2.)	4.729.815.742	5.267.815.742	538.000.000	526.781.574	11.218.426

Con l'aggravante di aver commesso il fatto cagionando un grave nocumento, avendo questo riguardato un numero di risparmiatori non inferiore ad 11.910, superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento Istat, pari a 5.700 nonché avuto riguardo alla distruzione o riduzione del valore del titolo Fondiaria-Sai S.p.A., pari ad € 251.600.000 superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno loro dell'anno 2010, determinato in € 160.800.000
In Torino il 28 aprile 2011, data di approvazione del bilancio.

Gioachino Paolo Ligresti, Piergiorgio Bedogni, Fulvio Gismondi

2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 185 D.to L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 perché in concorso tra loro (e con Salvatore Ligresti, Fausto Marchionni, Emanuele Erbetta, Antonio Talarico, per i quali si procede separatamente e con

Giulia Maria Ligresti e Jonella Ligresti, per le quali si è proceduto separatamente), in conseguenza delle condotte descritte al capo che precede, agevolavano la diffusione - a mezzo dell'Ufficio *Investor Relation* di Fondiaria-Sai S.p.A. - dei dati relativi al bilancio consolidato 2010 di Fondiaria-Sai S.p.A. occultando una perdita non inferiore € 538.000.000 e non inferiore ad € 283.000.000 per Milano Assicurazioni S.p.A., così occultando una perdita a conto economico consolidato in percentuali non inferiore al, rispettivamente, al 37% Fondiaria-Sai ed al 22% per Milano Assicurazioni, notizie quindi idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni.

In Torino, il 23 marzo 2011

Fulvio Gismondi

3) del reato di cui all'art. 481 c.p., perché, quale attuario incaricato di Fondiaria-Sai S.p.A. *ex* art. 37 D.to L.vo 7 settembre 2005 n. 209, e, quindi, esercente un servizio di pubblica necessità *ex* art. 359, n. 1 c.p., attestava falsamente, nella propria relazione al bilancio 2010, la sufficienza delle riserve tecniche nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti risultando per contro le stesse insufficienti per almeno € 538.000.000, avendo peraltro proceduto a modificare il modello attuariale utilizzato al fine della quantificazione della *riserva sinistri* e così facendo ricorso unicamente ai risultati prodotti dal modello *Fisher-Lange* a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009), in cui si erano considerate anche le evidenze risultanti dall'applicazione del modello *Chain-Ladder* per le generazioni 2005 e precedenti; escludendo, inoltre, le generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della *riserva sinistri* attraverso il modello attuariale *Fisher-Lange*, pur in presenza di un'incidenza pari all'1,15% delle predette riaperture sinistri ancora nel corso del 2010.

In Torino, l'11 marzo 2011

Fondiaria-Sai S.p.A.

4) del reato di cui agli artt. 5, 25 *sexies* D.to L.vo 8 giugno 2001, n. 231 in qualità di persona giuridica responsabile del reato di cui al capo 2) commesso da:

- Salvatore Ligresti, nato a Paternò (CT) il 13 marzo 1932;
- Jonella Ligresti, nata a Milano il 23 marzo 1967;
- Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968;
- Antonio Talarico, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942;
- Fausto Marchionni, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943;
- Gioacchino Paolo Ligresti, nato a Milano il 26 marzo 1969;
- Emanuele Erbetta, nato a Novara il 23 marzo 1953,

tutti con funzioni di rappresentanza e di amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A., esercitando in ogni caso anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa, avendo costoro agito nell'interesse ovvero a vantaggio di Fondiaria Sai S.p.A., atteso tra l'altro che occultando, relativamente a quest'ultima, una perdita non inferiore € 538.000.000 nonché una perdita non inferiore ad € 283.000.000 per Milano Assicurazioni S.p.A., così occultando una perdita a conto economico consolidato in percentuali non inferiore al, rispettivamente, al 37% Fondiaria-Sai ed al 22% per Milano Assicurazioni, diffondevano - a mezzo dell'Ufficio Investor Relation di Fondiaria-Sai S.p.A. - i dati notizie false aventi ad oggetto i dati relativi al bilancio consolidato 2010 di Fondiaria-Sai S.p.A., notizie quindi idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni.
In Torino il 23 marzo 2011

Con l'intervento delle costituite parti civili:

1) Bava Marco (presente), con l'avv. Guido Conte;
2) Ghia Teodorico Alfonsino (assente), con l'avv. Francesco Morbidelli;
3) Tonietti Franca + 53 (assenti), con l'avv. Andrea Missaglia;
4) De Nichilo Paola (assente), con l'avv. Valentina Niccoli;
5) Cosatto Fabiana + 2 (assenti), con l'avv. Fabio Ghiberti;
6) Algeri Thomas + 15(assenti) , con l'avvocato Marisa Costelli;
7) Elia Michele (assente), con l'avvocato Daniele Mancini;
8) Cipolla Federico (assente), con l'avvocato Tiziana Sorriento;
9) Berchialla Rosa Maria + 65 (compresi gli azionisti Cucchietti Giuseppe + 26 costituiti il 21.2.2014) (assenti), con l'avvocato Alberto Rizzo;
10) Amaturo Giuseppe (assente), con l'avvocato Bartolomeo Grippo;
11) Centaro Giuseppe + 16 (assenti), con l'avvocato Bartolomeo Grippo;
12) Bari Renzo + 18 (assenti), con l'avvocato Roberta Tedeschi;
13) Benedetti Cesare + 23 (assenti), (compresi azionisti costituiti il 21.2.2014), con l'avvocato Francesca Quaglia;
14) Biscossi Luigi + 36 (assenti), con l'avvocato Ida Blasi;
15) Amore Pasquale (assenti), con l'avvocato Maria Turco;
16) Fasola Ettore + 3 (assenti), con l'avvocato Vinicio Tofi;
17) Plati Emanuele + 6 (compreso Napoleone Agatino) (assenti), con l'avvocato Barbara Cirivello;
18) Creperio Graziano + 11, con l'avvocato Barbara Cirivello;

19) Allaio Mario Giovanni + 60 (compresi Fasano Annalisa + 3 costituiti il 21.2.2014) (assenti), con l'avvocato Paolo Fiorio;
20) Ravaglia Enzo + 28(assenti) , con l'avvocato Alessandra Rizzo;
21) Besate Amalia + 14 (assenti), con l'avvocato Benedetta Rondano;
22) MOVIMENTO CONSUMATORI (assente), con l'avvocato Corrado Pinna;
23) Aimaretti Patrizia + 128 (compresi azionisti Catenazzo Davide + 26 costituiti il 21.2.2014) (assenti), con l'avvocato Corrado Pinna;
24) Avidano Elio + 58 (compresi azionisti costituiti il 21.2.14 a mezzo del medesimo difensore) (assenti), con l'avvocato Marco Gagliardi;
25) Beragnoli Claudio + 46 (compresi azionisti costituiti il 21.2.14 a mezzo del medesimo difensore) (assenti), con l'avvocato Riccardo Tarantino;
26) Ainardi Elisabetta + 25 (compresi azionisti costituiti il 21.2.14 a mezzo del medesimo difensore) (assenti), con l'avvocato Francesca Varesio;
27) Candiotto Giuseppe e Candiotto Marcello (assenti), con l'avvocato Gian Maria Nicastro;
28) Pisani Nicolò (assente), con l'avvocato Elena Pisani;
29) S.n.c. Giovetti Vittorio e Lisoni Paolo (assente), con l'avvocato Vittorio Maria Rossini;
30) Testa Franco e Gianpaolo Pasquale (assenti), con l'avvocato Fabrizio De Francesco;
31) Villa Gianluca (assente), con l'avvocato Marcello Gori;
32) Di Gioia Noemi (assente), con l'avv. Giuseppe Tarditi;
33) Riva Giovanni + 12 (assenti), con l'avv. Luca Panzeri;
34) Lia Pasquale e Perucca Luigina (assenti), con l'avvocato Claudio Lia;
35) Marini Andrea (assente), con l'avvocato Alberto Cochis;
36) Arese Rudy + 9 (assenti), con l'avvocato Antonio F. Morone;
37) Romano Angelo (assente), con l'avv. Nicoletta Ghisi;
38) Calzavara Bruno + 1 (assenti), con l'avvocato Paolo Polato;
39) Giovannini Riccardo + 78 (assenti), con l'avvocato Antonio Tanza;
40) Di Pace Massimo (assente), con l'avvocato Marco Caporale;

41) Abbate Antonio + 707 (investitori anche Fondiaria SAI e/o Premafin Finanziaria s.p.a.) (assenti), con l'avvocato Fabio Belloni;
42) Ciceri Maria Cristina + 2 (assenti), con l'avvocato Fausto Zamboni;
43) Amabile Rocco + 17 (assenti), con l'avvocato Cecilia Ruggeri;
44) Cominone Gino + 7 (assenti), con l'avvocato Vinicio Tofi;
45) Magoni Pierluigi + 72 (assenti), con l'avvocato Barbara Cirivello;
46) FEDERCONSUMATORI PIEMONTE ONLUS (assenti), con l'avvocato Rosa Alba Mollo;
47) Andrà Chiara + 16 (compresi gli azionisti costituiti il 21.2.2014 a mezzo dello stesso difensore) (assenti), con l'avvocato Rosa Alba Mollo;
48) Federici Fabrizio (assente), con l'avvocato Andrea Lichinchi;
49) Volante Roberto + 14 (compresi gli azionisti costituiti il 21.2.2014 a mezzo dello stesso difensore) (assenti), con l'avvocato Ilaria Bagnoli;
50) Giorgi Gabriela Alejandra (assente), con l'avvocato Domenico Calderone;
51) Saracco Gisella e Saracco Maurizio (assenti), con l'avvocato Davide Nizza;
52) Licalzi Giovanni (assente), con l'avvocato Emanuele Occhipinti;
53) Caminiti Antonio (assente), con l'avvocato Carmelo Scialò;
54) Accetta Giovanni e Bruno Pina Rita (assenti), con l'avvocato Paolo Pino;
55) Tarocco Natale + 21 (escluso Padovini Giorgio Michele) (assenti), con l'avv. Andrea Missaglia;
56) FEDERCONSUMATORI NAZIONALE (assente), con l'avv. Gian Clemente Benenti;
57) Finleonardo s.p.a. (assente), con l'avvocato Fabio Lattanzi;
58) CONFCONSUMATORI (assente), con l'avvocato Luca Baj;
59) Volpi Giorgio (assente), con l'avvocato Letizia De Ponti;
60) Di Bari Pasquale (assente), con l'avvocato Francesco Donnaloia;
61) De Luca Giuseppe, Bonaglia Renato, Sassi Roberta e Quadrio Felice (assenti), con l'avvocato Marcello Gori;
62) Luisoni Enrico (assente), con l'avvocato Manuela Monti;

63) Creatini Paolo + 8 (assenti), con l'avvocato Marcello Gori;
64) UNIPOL SAI s.p.a. (assente), con l'avvocato Barbara Bruno;
65) Mondini Gabriele e Balboni Valerio (assenti), con l'avvocato Corrado Pinna;
66) Del Bino Cesare + 2 (assenti), con l'avvocato Alessandro Fagni;
67) Bartolini Modesto + 1 (assenti), con l'avvocato Ilaria Valentini;
68) Breveglieri Bruna e Puntillo Pasquale (assenti), con l'avvocato Alessandra Rizzo;
69) Amadio Osvaldo + 28 (assenti), con l'avvocato Francesco Orlandi;
70) Ferrari Paolo + 61 (assenti), con l'avvocato Barbara Cirivello;
71) CONSOB (assente), con l'avvocato Salvatore Providenti;
72) di Alì Vincenzo + 108 (investitori Milano Ass.ni s.p.a.) (assenti), con l'avv. Fabio Belloni;

CONCLUSIONI DELLE PARTI:
P.M.: respingersi l'eccezione di incompetenza territoriale;
Difesa Ligresti: pronunciarsi sentenza di incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Milano;
Difesa Gismondi: pronunciarsi sentenza di incompetenza territoriale per essere competente Tribunale di Milano o, in subordine, il Tribunale di Firenze;
Difesa Bedogni: si associa alla eccezione formulata nell'interesse dei coimputati;
Difesa Fondiaria Sai s.p.a.: si rimette;
Difesa p.c. CONSOB: chiede respingersi l'eccezione di incompetenza;

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza preliminare del 5.3.2014 il difensore dell'imputato LIGRESTI ha eccepito l'incompetenza territoriale di questo Giudice, per essere competente il Tribunale di Milano, eccezione alla quale si associava la difesa GISMONDI, sebbene con differenti argomentazioni e formulando, in subordine, espressa richiesta di declinatoria di competenza in favore del Tribunale di Firenze. Gli stessi esponenti depositavano memorie illustrative delle rispettive conclusioni. Il difensore dell'imputato BEDOGNI si associava,

mentre il P.M. instava per il rigetto dell'eccezione, depositando anch'egli memoria scritta.

All'udienza del 18.3.2014, tra le diverse parti civili, interloquiva la difesa CONSOB, la quale chiedeva respingersi l'eccezione di incompetenza, richiamando così le argomentazioni svolte dal P.M..

All'esito della camera di consiglio, il giudice, disposta la separazione delle posizioni degli odierni imputati, deliberava sentenza di incompetenza disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

*****

Lo scrutinio della questione posta al vaglio di questo giudice convoglia l'attenzione sul delitto contestato al capo 2) non solo perché su di esso si incentrano le eccezioni formulate dalle difese ma per una evidente ragione di ordine processuale.

Tra i reati in contestazione, infatti, a prescindere dalla omessa indicazione formale della norma di cui all'art. 81 c.p. nell'editto accusatorio, appare ravvisabile serenamente il legame della continuazione, considerando la sostanziale contestualità delle condotte e la identità della informazione mendace e decettiva veicolata dai documenti di cui ai diversi capi in contestazione.

Ne deriva che, individuato nel delitto di aggiotaggio quello più grave in ragione della pena edittale che gli è propria, ai sensi dell'art. 16 c.p.p. il radicamento del processo presso il il "giudice naturale" è questione intimamente connessa alla individuazione del luogo di commissione di tale reato.

Qualora non sia possibile, poi, ritenere accertato il *locus commissi delicti* del reato di aggiotaggio in base ai criteri ordinari di cui all'art. 8 c.p.p. potrà passarsi a esaminare, in via gradata, i residui reati in ordine di gravità decrescente. Da ultimo, ove non sia in assoluto possibile radicare la competenza sulla base delle regole imposte dall'art. 8 c.p.p., si "tornerà" a valutare il reato di aggiotaggio ricorrendo però ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p..

Alla luce di tale premessa metodologica, va rammentato che l'art. 8 comma 1 c.p.p. stabilisce che la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. La "naturalità" del giudice, posta a presidio di interessi di rango costituzionale, è garantita cioè dalla individuazione del *locus commissi delicti*.

Si impongono quindi brevi considerazioni di carattere dogmatico al fine di individuare il momento e (quindi) il luogo di consumazione del delitto di aggiotaggio informativo, integrato dalla condotta di chi "... diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari...".

Trattasi di reato di mera condotta, a forma libera e di pericolo concreto.

Dal primo dei caratteri strutturali deriva che tale illecito "uno actu perficitur", ovvero si consuma nel momento in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa uscendo così dalla sfera del soggetto attivo.

Valida ad integrare e consumare il reato è, quindi, la realizzazione di una condotta che sia causa diretta ed idonea a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa. Tutto ciò che si pone in un momento successivo alla realizzazione di tale condotta può serenamente qualificarsi come indifferente ai fini che ci occupano.

Come è stato nitidamente spiegato in Decreto n. 144/06 reso ex art 54 ter c.p.p. dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione (proc. IFIL INVESTIMENT s.p.a.) non deve trarre in errore, sul punto, la riconduzione del reato di cui all'art. 185 TUF al *genus* di quelli di "pericolo concreto".

Invero: "*La differenza tra reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto incide solo sull'attività di accertamento del giudice, che nel primo caso ha l'onere di verificare se l'interesse penalmente tutelato ha subito un effettivo pericolo, mentre nel secondo questo è presunto dalla legge. Ma non incide sul luogo di consumazione del reato, che è sempre e solo quello in cui la condotta è stata posta in*

essere, non quello nel quale, se il bene tutelato fosse stato leso, la lesione si sarebbe verificata".

La diffusione della notizia, in buona sostanza, consuma il reato e ad essa consumazione si collega altresì il momento cronologico cui il giudice deve riferire il proprio accertamento dell'idoneità in concreto della notizia a cagionare effetti distorsivi sul mercato, inevitabilmente, quindi, secondo il paradigma della prognosi postuma (cfr. sent. Cass. pen. N. 40393/12).

Scorretto sarebbe, pertanto, a parere di chi scrive, ancorare la consumazione del reato (così spostandola in avanti) alla realizzazione concreta dello stato di pericolo di scompenso, perché ciò importerebbe la valorizzazione, quale dato storico rilevante, di un elemento esterno e successivo alla condotta, costruendolo come evento storicamente verificato e giuridicamente necessario per la consumazione del reato. Si comprende agevolmente come l'adozione di tale soluzione importerebbe, per i delitti di aggiotaggio relativi a società quotate in borsa, la individuazione della competenza funzionale del Tribunale di Milano – senza che tanto sia stato oggetto di una scelta espressa del legislatore –, giacchè è dove ha sede la Borsa Valori che si formano i prezzi dei titoli e dove il pericolo di manipolazione (a mò di evento naturalistico) si realizza.

La diffusione è integrata e il reato si consuma, quindi, quando la notizia foriera di scompenso valutativo esce dalla sfera di disponibilità dell'emittente. Non deve trarre in inganno, ancora, la circostanza che per aversi diffusione è necessario che la comunicazione sia ricevuta da qualcuno, in base ad una costruzione necessariamente recettizia della comunicazione. La valorizzazione in maniera dogmaticamente errata di tale dato riproporrebbe la questione appena affrontata: si pretenderebbe cioè di ancorare al momento ed al luogo della ricezione della notizia la consumazione del reato, spostandolo, così, ancora una volta in avanti.

A parere di chi scrive, invece, la recettizietà della comunicazione rileva sotto un diverso aspetto, inerendo cioè al già illustrato profilo della idoneità in concreto della condotta a cagionare scompenso valutativo e quindi al profilo dell'accertamento della pericolosità in concreto.

Quest'ultima verifica, allora, dovrà avere ad oggetto l'idoneità decettiva intrinseca della notizia ma anche l'idoneità (a cagionare scompenso) della sua forma di confezionamento e propalazione. E l'accertamento della pericolosità in concreto prescinde indubitabilmente, giova ripeterlo ancora una volta, dall'individuazione del momento e del luogo di consumazione del reato, collocandosi su un piano dogmatico e processuale diverso.

La struttura di reato di mera condotta dell'aggiotaggio informativo comporta che il reato è consumato non appena si realizza quella diffusione che sia cronologicamente anteriore, e tanto a prescindere dalle variegate possibilità di manifestazione fenomenica del fatto e che ne consiglierebbero la sussunzione nel paradigma del reato continuato o eventualmente permanente (cfr. Cass. n. 28932/11).

In buona sostanza, a fronte di fattispecie concrete a struttura complessa, in cui cioè l'iter diffusivo viene pensato e realizzato attraverso diversi canali attivati più o meno contestualmente, il reato è consumato con la realizzazione della prima diffusione. Non cambierebbe le cose la scelta formale di qualificare giuridicamente i casi concretamente complessi come reato continuato o permanente: l'art. 8 comma 3 c.p.p. per i reati permanenti e l'art. 16 comma 1 ultima parte c.p.p. per quello continuato, radicano anche in questi casi la competenza nel luogo di realizzazione della fase iniziale ovvero della prima diffusione, imponendo la valorizzazione, ancora una volta, del criterio cronologico.

Interessanti altresì le conseguenze derivanti dall'inquadramento dell'aggiotaggio informativo tra i reati di condotta a forma libera.

Ad imporre una tale valutazione dogmatica è la stessa lettera della norma incriminatrice nonché l'ordito, a maglie larghe e delineante mere finalità, dei regolamenti CONSOB disciplinanti le modalità di diffusione di documenti e comunicati da parte degli emittenti.

Confutando pertanto la tesi sostenuta dalla difesa GISMONDI, si ritiene che ad integrare la "diffusione" rilevante ai fini che ci occupano non sia soltanto la propalazione in determinati e specifici modi che si pretenderebbero istituzionali o in qualche maniera qualificati, quanto qualsivoglia fatto idoneo a portare all'esterno della società emittente la notizia mendace, inserendola nella sfera di

potenziale disponibilità di una platea indeterminata di soggetti.

Strettamente connessa all'aspetto in esame è la questione relativa al "materiale" da valutarsi al fine di individuare, nel caso di specie, il *locus commissi delicti*. Non si valorizzeranno infatti le modalità di diffusione più o meno dettagliatamente previste dai Regolamenti CONSOB – con disposizioni, si ripete, non imperative ma che lasciano alla società ampio margine di scelta – e che si pretende di ritenere adottate nel caso di specie, ma quanto risulta avvenuto in concreto nella vicenda oggetto di contestazione, analizzando cioè l'iter di propalazione effettivamente adottato dall'emittente Fondiaria Sai in data 23.3.2011.

Tanto premesso occorre valutare, nel caso di specie, come sia avvenuta la diffusione dei dati contestata al capo 2.
All'uopo, la documentazione a disposizione del giudice (verbali s.i.t. Giancarlo Lana, verbale s.i.t. Livia Gasperi, scheda informatica Borsa Italiana s.p.a. relativa al comunicato stampa Fondiaria SAI s.p.a. su approvazione bilancio civilistico e consolidato esercizio 2010, documentazione acquisita in sede di indagini difensive dall'avv. Davide Sangiorgio e depositata agli atti il 5.3.2014), consente di ricostruire i fatti nei termini che seguono.

Escusso a s.i.t. in data 8.5.2013, Giancarlo Lana così descriveva l'attività di divulgazione di documenti e comunicati da parte di Fondiaria Sai:
(...)
" *Dal 2001 mi occupo dell'investor Relations, in quanto proprio in quell'anno fu creata detta struttura. Allo stato sono un funzionario di terzo grado, che rappresenta l'apice della qualifica dei funzionari.*

ADR: l'investor relations si occupa di tenere le relazioni tra la società e la comunità finanziaria, composta da analisti finanziari, investitori (privati ed istituzionali, azionisti), società di rating.
L'investor relations è sostanzialmente l'interfaccia tra la società e la comunità finanziaria, così come precedentemente descritta.
(...)

ADR: come accennavo in precedenza, l'investor relations di fonsai si occupa anche dei rapporti con le società di rating, in particolare con Standard & Poor's. Anche in questo caso si tratta di interfacciarsi tra la società di rating ed il top management di Fonsai.
(...)
ADR: L'ufficio è organizzato su Torino e Milano. Nel capoluogo Piemontese ci sono io che, in linea di massima, mi occupo delle relazioni con gli analisti e gli investitori, mentre a Milano la collega Amari si interfaccia con la società di rating.

Entrando, poi, più nel merito (il grassetto è della scrivente):

ADR: ***la formazione di comunicati stampa sulle comunicazioni bilancistiche avviene nel seguente modo: si prende il precedente comunicato, lo si aggiorna con le cifre. Lavoro in stretta sinergia con il preposto al Bilancio (che si trova a Torino) e con lui concordo la bozza del comunicato ed i numeri. Quindi viene inviato al top management e al CDA che lo approva.***
Dopo l'approvazione viene inviato a Firenze ove vi è la postazione N.I.S. (network information system), che è gestita dall'ufficio Soci. A questo punto, il comunicato viene inserito nel NIS.
Subito dopo l'inserimento viene pubblicato sul sito di fondiaria Sai ed inviato ad una mailing list dell'investor relations, con la quale viene diffusa l'informazione alla comunità finanziaria, in lingua inglese ed italiana.
Provvedo a fornire la mailing list attuale (che si allega al presente atto).
Detta mailing list è composta da analisti, investitori e alcuni azionisti che ha richiesto espressamente di essere inserito. E' una mailing list che copre i mercati di tutto il mondo, composta da soggetti che hanno in portafoglio azioni del Gruppo Fonsai e potenziali investitori. Si può dire che buona parte del capitale sociale sottoscritto è ricompreso nella mailing list.
Questa mail viene inviata dal sottoscritto, che compare con l'indirizzo ufficiale investorrelations@fondiaria-sai.it.
Questa procedura di diffusione alla comunità finanziaria tramite mailing list era ed è a conoscenza ed avallata dai vertici aziendali."

Qualche mese più tardi, Giancarlo Lana rendeva nuove dichiarazioni del seguente tenore:

"Confermo innanzitutto, la mia deposizione resa al col. Bixio.

Su domanda: ***chiarisco che l'invio della mail da parte mia avviene non appena il collega che ha inviato il comunicato al Nis mi comunica a sua volta l'orario di invio.***

Non si è mai tenuto conto di eventuali "blocchi" da parte della Consob, né, tantomeno, si è mai verificato che i comunicati siano stati del tutto bloccati: d'altra parte quelli di cui stiamo parlando sono comunicati che avevano ad oggetto esclusivamente dati di bilancio.

Peraltro, nel corso del tempo, quando si è trattato di diffondere comunicati su richiesta di Consob stessa e che quindi potevano essere di oggetto particolarmente sensibile, era la ancora Consob a richiedere alla società una preventiva lettura del comunicato.

Aggiungo ancora che nel mio ufficio di Torino colei che si occupava materialmente dell'invio della mail di cui ho parlato nella mia precedente deposizione, era la segreteria della direzione Investor Relations, si chiama Roberta Albera, la quale, tuttavia ha ora cambiato ufficio dall'ottobre 2012.

Preciso che nella struttura di Torino ci sono sempre state due persone (vale a dire oltre a me la Albera) in grado di inviare il comunicato alla mailing-list.

E' capitato in qualche occasione che il comunicato sia stato inviato alla mailing-list da Milano, ma ciò è accaduto sporadicamente.

Su domanda: ***benché siano trascorsi due anni e mezzo circa, posso affermare con ragionevole certezza, che il comunicato del 23 marzo 2011 – avente ad oggetto i risultati relativi all'esercizio del 2010 approvati dal CdA di Fondiaria - sia stato inviato da Torino.***

Altra cosa che intendo dire in argomento è che non abbiamo mai inviato a Borsa Italiana comunicati in lingua straniera.

Peraltro, il comunicato stampa inviato dall'Investor Relation contiene alcuni allegati che riguardano la situazione economica e patrimoniale della società ed è rivolto direttamente al mercato, senza filtri di agenzie di stampa.

Proprio in quanto la comunicazioni al mercato avvengono secondo le modalità che ho descritto, non abbiamo preso in considerazione le modifiche al Regolamento Consob circa le altre modalità di diffusione, posto che da quando è stato

istituito l'Ufficio, è l''Ufficio stesso che gestisce in prima persona i rapporti con al comunità finanziaria."

L'11.7.2013 venivano raccolte le s.i.t. di Livia Gasperi (*Head of Listes Companies Supervision*) che fornivano importanti chiarimenti sulla natura e sul funzionamento del N.I.S. (Network Information System). Trattasi di un sistema gestito da Borsa Italiana in funzione sino alla sostituzione con il più attuale SDIR, in data 28.5.2012, del quale dovevano servirsi le società emittenti azioni quotate in borsa per la comunicazione al mercato delle informazioni previste dalla legge.

In caso di informazioni cd. privilegiate o *price sensitive* (art. 114 TUF) era prevista una comunicazione a Borsa Italiana e a CONSOB, nonché a due agenzie di stampa: "*il flusso di comunicazione verso le agenzie di stampa veniva quindi garantito dal NIS*".

Quanto al funzionamento del NIS, la Gasperi precisava che occorreva il rilascio di un certificato, da parte di Borsa Italiana, ad una persona fisica in servizio presso la società emittente, persona che quindi si autenticava con credenziali e accedeva via internet ad un circuito *web* protetto in cui inseriva il comunicato stampa dell'emittente.

Ove l'inserimento avveniva a mercati aperti, prima della diffusione alle agenzie di stampa, si verificava un "congelamento" di 15 minuti entro i quali Borsa Italiana o CONSOB, verificato il contenuto del comunicato, potevano sospendere le negoziazioni dei titoli dell'emittente.

Spirato il termine di 15 minuti e all'esito della esposta valutazione, il sistema in automatico inviava il comunicato alle agenzie di stampa.

Precisava la Gasperi che "*il NIS traccia tutti gli orari del processo di comunicazione: registra infatti data e orario dell'inserimento a sistema da parte dell'emittente, del ricevimento presso il centro raccolta, nonché della data e dell'ora di inizio trasmissione alle agenzie. Per diffusione completata deve intendersi la ricezione del comunicato da parte di almeno due agenzie di stampa*".

"*Circa il luogo di inserimento da parte dell'emittente, il sistema identifica quello dove c'è il riferimento della persona fisica a cui è stato rilasciato il certificato. Tuttavia tale dato non può intendersi quale luogo di effettivo*

inserimento, in quanto il certificato rilasciato può essere reimportato in numero illimitato di p.c., anche portatili, e quindi, di conseguenza, può essere inserito da qualsiasi luogo sul quale è installato il certificato…".

Veniva inoltre acquisita la scheda informatica Borsa Italiana s.p.a. relativa all'inserimento a NIS del comunicato stampa Fondiaria SAI s.p.a. oggetto della contestazione sub 2.

Orbene, dallo stesso si legge che il ricevimento del comunicato nel cd. "*centro raccolta*" avveniva alle ore 15,12 del 23.3.2011, identificandosi questo con il momento dell'inserimento a NIS dello stesso da parte dell'ufficio fiorentino di Fondiaria Sai.

Si legge, ancora, *sub* "data embargo", del decorso dei quindici minuti di "congelamento", come sopra illustrato con le parole della Gasperi (ore 15,27).

Infine, alle ore 15,28 si collega la dizione "data inizio diffusione" nonchè "data diffusione completata", identificabile rispettivamente con l'inoltro e la ricezione da parte delle agenzie di stampa collegate al sistema informatico.

Sulla base di una lettura coordinata degli elementi appena riportati e promananti tanto da fonti dichiarative che da fonti documentali, nelle precedenti fasi di questo procedimento, nonché nelle coeve e parallele sedi processuali, si è condivisibilmente ritenuto, seppure con differenti argomentazioni, che il luogo di consumazione del reato fosse da individuarsi in Torino.

Così, infatti, in sede cautelare, il GIP valorizzava la sostanziale contestualità dei diversi momenti di diffusione, ritenendo di accordare rilievo e prevalenza non al criterio cronologico di (seppur minima) anteriorità di un segmento rispetto all'altro, quanto alla maggiore esaustività ed ampiezza della divulgazione garantita dalla *mailing list*, contemplante tra i destinatari anche soggetti internazionali.

E' utile riportare taluni passi dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, laddove si è occupata della competenza territoriale (il grassetto è della scrivente): "*Quindi, in primo luogo occorre sottolineare che Fondiaria-Sai all'interno della propria struttura organizzativa ha istituito un apposito ufficio, il predetto Investor Relation, addetto a mantenere le*

relazioni aziendali con gli analisti, gli investitori e i potenziali investitori, i quali, principalmente dal funzionario di massimo livello, il predetto Giancarlo Lana, ottengono di continuo informazioni sensibili per valutare e orientare gli investimenti.

Proprio in ragione della sua mansione, quindi, Lana, sia come persona fisica, che come interfaccia dell'ufficio, svolge in via esclusiva il ruolo di collegamento con la Comunità Finanziaria Italiana e Internazionale, al punto da essere direttamente in contatto con i referenti a loro volta qualificati attraverso un'apposita mailing list che copre i mercati di tutto il mondo.

Del resto, quanto sia strategico il ruolo dell'Investor Relations di Fondiaria-Sai nella diffusione di informazioni e notizie sensibili per il mercato, lo si deduce dal fatto che è proprio questo ufficio a predisporre in lingua inglese e a trasmettere, attraverso la mailing list, il comunicato stampa relativo a tali informazioni a tutta la comunità finanziaria internazionale.

Dunque, secondo quanto rappresentato, ***la "procedura di diffusione" di ogni comunicato contenente informazioni regolamentate viene attuata da Torino (da parte dell'Investor Relation, appunto) a mezzo posta elettronica, con inoltro del comunicato stesso (in lingua inglese ed in italiano) alla mailing list che "copre i mercati di tutto il mondo, composta da soggetti che hanno in portafoglio azioni del Gruppo Fonsai e potenziali investitori[1]".***

Peraltro, va precisato che il testimone allude anche ad una fase di inserimento dell'informazione nel server del N.I.S. (operativo in Firenze), ma è anche vero che si tratta di una operazione pressochè contestuale a quella dell'invio della mail alla mailing list e senz'altro parziale rispetto ad essa, posto che solamente tramite la trasmissione alla mailing list l'informazione viene comunicata agli investitori internazionali.

(...)

Ora, il testimone descrive l'inserimento dei dati nel N.I.S. e l'invio dell'informazione alla mailing list come una procedura standardizzata, che si completa soltanto mediante il canale di comunicazione più accreditato e qualificato nel mercato globale, l'unico che consente a tutte le categorie di investitori e alle società di rating - presenti all'estero -

[1] Cfr. per maggiori dettagli sulle competenze ed attività dell'*Investor Relations*, l'allegata annotazione del Nucleo di Polizia Tributaria della GdF di Torino depositata in data 20 maggio 2013.

la conoscenza dell'informazione regolamentata di interesse, mentre il N.I.S. riguarda il solo circuito borsistico italiano.

E che il punto nevralgico di tale procedura di diffusione sia per ogni competenza l'ufficio di Investor Relation, *è dimostrato dalla scansione degli interventi sopra descritta, se si considera come, non appena il bilancio consolidato viene depositato "a disposizione del pubblico presso la sede sociale" (indi Torino: cfr. Comunicato stampa Fondiaria-Sai del 23.3.2011), il relativo comunicato (oggetto della diffusione) è redatto da Lana in sinergia con il responsabile preposto al bilancio (anche lui operativo presso la sede di Torino), per poi venire tradotto in lingua inglese, ai fini della diffusione al mercato internazionale, solamente al momento dell'invio alla mailing list, passaggio necessario e decisivo per consentire una conoscenza pressochè "simultanea" del dato a tutte le categorie di investitori (e non solo a chi si immette nel circuito del N.I.S.), operativi nei mercati esteri e interessati ad accedere alla negoziazione degli strumenti finanziari di Fondiaria-Sai.*

La procedura così disciplinata, d'altro canto, è quella avallata dai preposti alla governance della società, e quindi quella ritenuta come la più efficace per la diffusione del comunicato a tutti i mercati finanziari di interesse.

In definitiva, se si considera come all'interno di Fondiaria Sai l'Investor Relation (in conformità ai citati principi contabili internazionali direttamente vigenti in Italia in virtù del Reg. CE 1606/2002) rappresenta la funzione aziendale che ha la mansione specifica di interfacciarsi con il mercato globale in relazione ad ogni tipo di informazione sensibile rilevante per gli investitori (tra cui il bilancio societario), ***soltanto con il formale "invio" della mail dall'indirizzo ufficiale dell'Investor Relation alla mailing list che copre i mercati di tutto il mondo può ravvisarsi la effettiva diffusione dei risultati di bilancio consolidato manipolati, utile ad alterare il regolare andamento della quotazione del titolo, secondo quella che è la modalità informativa adottata all'interno del gruppo.***

In tale prospettiva, l'inserimento del comunicato nel sistema N.I.S. rappresenta un'operazione che può essere contestuale all'invio tramite mail, ma comunque sempre soltanto parziale ed incompleta *rispetto ad una procedura standardizzata di "diffusione delle informazioni regolamentate" (vedi art. 65 bis del Regolamento CONSOB) che si compone di singoli atti di*

un'unica azione lesiva e che si consuma, pertanto, con l'invio mediante posta elettronica del comunicato alla mailing list degli investitori presenti nel mercato globale (momento ultimo o contestuale alla trasmissione N.I.S., rilevante ai fini dell'art. 8 c.p.p.).

Ciò posto, come sopra descritto, la trasmissione della informazione manipolata da parte dell'ufficio preposto a tale incombente, l'Investor Relation (così come la elaborazione del comunicato stesso e la sua traduzione in lingua inglese), avviene da Torino, donde la competenza territoriale del reato in esame dinanzi a questo Tribunale."

Il Tribunale del riesame, pur dichiarando di non condividere a pieno le argomentazioni del GIP, parte da una premessa fattuale sostanzialmente identica, ovvero la natura frammentaria e sostanzialmente sincronica dei canali e momenti di diffusione adottati dall'emittente Fondiaria SAI. Lungi dall'accordare prevalenza, però, ad un canale di diffusione piuttosto che ad un altro (come aveva fatto il GIP) sottolinea la necessità che la competenza territoriale vada radicata sulla base del mero dato cronologico dell'anteriorità di una diffusione rispetto ad un'altra. Quindi, nella ritenuta impossibilità di stabilire i rapporti temporali tra segmenti divulgativi, ricorre poi ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p.. Non può non evidenziarsi come, tuttavia, si parta da un inquadramento impreciso dei fatti: si legge infatti nel provvedimento del Tribunale del riesame, di cui si riporta qualche passo di seguito, che Giancarlo Lana avrebbe contestualmente trasmesso il comunicato ai destinatari ricompresi nella *mailing list* di *Investor Relation* e (inserito) al NIS di Borsa Italiana. Circostanza che poteva verosimilmente già escludersi sulla scorta delle sole dichiarazioni di Lana (come si innanzi visto, questi inviava prima il comunicato a Firenze affinchè l'ufficio ivi ubicato lo inserisse a NIS e **dopo** trasmetteva alla *mailing list*).

Così il Tribunale del riesame sulla competenza territoriale (il grassetto è della scrivente):

(...)

"*A questo punto le interpretazioni divergono:*

- *la Difesa, elaborando le dichiarazioni rese da Giancarlo Lana, esamina il processo di formazione e diffusione della notizia ed individua tempus e locus commissi delicti nella*

divulgazione della notizia attraverso l'inserimento nel N.I.S. (Network Information System) della "BORSA ITALIANA" s.p.a. (di seguito BORSA) sito in Milano, ritenendo irrilevanti le ulteriori condotte di divulgazione successive, quali l'inserimento della notizia sul sito web di FONSAI e l'invio alla mailing list di operatori scelti dalla società;

- *il P.M. sostiene che i reati di pericolo non possono essere trasformati in reati ad evento e che, di conseguenza, il pericolo si verifica quando la notizia è fuoriuscita dal controllo della società e chi ha emesso il comunicato non ha più il potere di fermarlo;* ***ciò è avvenuto a Torino, nel momento in cui Lana ha inviato la propria mail contenente la notizia ad una serie di soggetti indicati nella mailing list, fra i quali il N.I.S. della BORSA a Milano,*** *anche perché il N.I.S. oggi non è più utilizzato e già nel 2011 era in disuso, in quanto ciascuna società quotata deve dotarsi di un ufficio di Investor Relations che trasmette la notizia ad un numero elevato di operatori qualificati, nazionali ed internazionali;*
- *il G.I.P. pone invece in risalto l'importanza dell'ufficio di Investor Relations,* (…)

Il Collegio ritiene di non poter condividere integralmente nessuna delle tre interpretazioni.

Occorre prima di tutto ricordare che il Legislatore ben conosce la difficoltà di individuare quel giudice penale naturale che la Costituzione garantisce ad ogni cittadino nel caso in cui i delitti per cui si procede siano stati commessi con mezzi di diffusione dell'informazione e, quando lo ha ritenuto necessario, è intervenuto a dettare una disciplina specifica. Così, ad esempio, la competenza territoriale dei reati commessi a mezzo stampa oppure a mezzo televisione. Poiché il delitto di cui al capo 2) è disciplinato all'interno del "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito TUF)", sarebbe stato agevole introdurre, con un tratto di penna, una disciplina ad hoc. Poiché così non è stato (voluto), l'interprete non può introdurre delle regole ulteriori che adattino quelle generali in materia di competenza territoriale alla peculiare complessità del reato.

Occorre quindi determinare il luogo di commissione del reato di cui al capo 2) in base alle regole generali. La complessità di tale indagine balza agli occhi leggendo le motivazioni

delle due recentissime sentenze citate dalla Difesa - processi PARMALAT ed ANTONVENETA[2] *- che paiono contrastanti nel ritenere sufficiente l'invio della notizia la prima e la ricezione della notizia la seconda. In realtà la Corte Suprema, nella sentenza più recente - ANTONVENETA - precisa che la propria argomentazione non contrasta con quella resa nel processo PARMALAT ed invocata da più parti a sostegno delle rispettive e contrarie argomentazioni. Ritiene il Collegio che la (apparente) contraddizione tra le due motivazioni derivi principalmente dalla diversità dei fatti oggetti dei citati processi. Si noti, peraltro, come in entrambi i citati casi - ma soprattutto in quello PARMALAT - la Difesa degli imputati cercava di sostenere una tesi diametralmente opposta a quella odierna, ponendo in risalto la sede decisionale della società (Casalecchio) quale luogo dal quale era avvenuta la prima diffusione delle notizie penalmente rilevanti.*

Si deve dunque affermare, in via preliminare, che il delitto contestato al capo 2) si è consumato quando e dove la notizia è stata diffusa, mentre non è consentito anticipare la consumazione al momento dell'invio della notizia stessa da parte dell'ufficio Investor Relations situato in Torino. La diffusione della notizia, per essere idonea a trarre in inganno, deve però avvenire per mezzo di terzi soggetti qualificati quali la BORSA, le agenzie di rating e così via, tanto che la Cassazione giunge ad affermare che "la comunicazione di notizie destinate ad essere divulgate è un atto per sua natura recettizio". Tuttavia, occorre ribadire, la legge non prevede, quale unico mezzo di diffusione, l'invio al N.I.S. della BORSA di Milano e neppure l'interprete può farlo, introducendo surrettiziamente la competenza territoriale del Tribunale di Milano per tutti i delitti di aggiotaggio informativo.

Ciò premesso e cogliendo l'invito alla prudenza della valutazione dei fatti - proveniente dalla Difesa ERBETTA - nella presente fase in cui le indagini non sono ancora terminate, questo Collegio non ritiene sia possibile interpretare le dichiarazioni di Giancarlo Lana nei termini schematicamente delineati dalla Difesa LIGRESTI. ***Quest'ultimo, infatti, non afferma di inviare la mail contenente la notizia prima al N.I.S. della BORSA in Milano e poi agli altri***

[2] Rispettivamente e secondo le corrette regole di citazione: Cass. Sez. V, sent. N. 28932 del 4.05.2011 Ud. (dep. 20/07/2011), Imp. Tanzi e altri, Rv. 253754; Cass. Sez. II, Sent. n. 12989 del 28/11/2012 Ud. (dep. 21/03/2013), Imp.: Consorte e altri, Rv. 255525.

indirizzi, ma di inviarla al N.I.S. FONSAI di Firenze, al N.I.S. della BORSA in Milano ed alle numerosissime altre destinazioni indicate nella mailing list, senza specificare quale sia il destinatario scelto per primo. *Peraltro anche la teste Livia Gasperi – nel verbale prodotto dal P.M. all'odierna udienza – ha riferito che l'esistenza N.I.S. della BORSA di Milano non impediva ad una società di creare il proprio SDIR (sistema diffusione informazioni regolamentate) e ciò sin dal regolamento CONSOB n. 11971/1999 e dal recepimento delle direttive europee nn. 109/2004 e 14/2007.*
Pertanto il "luogo di diffusione della notizia", nel caso di specie, è stato frammentato in così tanti "luoghi di diffusione" contemporaneamente raggiunti da Lana attraverso la mailing list, da non consentire di individuare la competenza territoriale del tribunale di Milano ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 ed 8 c.p.p. (cfr. altresì sul punto l'annotazione di P.G. prodotta all'odierna udienza).
Occorre dunque considerare, in via sussidiaria, se sia determinabile la competenza territoriale in base al luogo di consumazione del reato di cui al capo 1), quantunque meno grave[3]*.* "

Dopo questo breve *excursus*, preme sottolineare come si stimino oltremodo condivisibili le scelte di radicare la competenza a Torino compiute nelle menzionate sedi procedimentali, improntate ad un imprescindibile *favor* per la conservazione, atteso soprattutto il tenore fumoso ed incerto del materiale probatorio a disposizione.

La costruzione dell'ufficio torinese dell'*Investor Relation* come "fulcro" da cui si tenevano i rapporti (anche) con il pubblico degli investitori ha il notevole pregio, a fronte, si ripete, di elementi probatori "insignificanti", di radicare la competenza presso il giudice di prossimità al luogo dove il processo di diffusione, complesso o meno che sia, veniva elaborato e gestito.

Tuttavia, le precisazioni dogmatiche rese all'inizio di questa parte motiva, impongono (e ne aveva già segnalato l'importanza il riesame) di valorizzare il dato cronologico, perché l'aggiotaggio, comunque lo si voglia costruire (reato istantaneo, continuato ovvero eventualmente permanente) è inesorabilmente consumato al momento della prima diffusione.

[3] La giurisprudenza prevalente ritiene che tale debba essere il percorso interpretativo, prima di utilizzare i criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p..

E da ciò non può prescindersi (essendo imposto dall'applicazione puntuale delle norme dettate in materia di competenza territoriale), anche a rischio di radicare la competenza del giudice altrove e lontano rispetto al luogo in cui l'iter di diffusione è sostanzialmente gestito, luogo che si è portati fisiologicamente (ma scorrettamente in diritto) a valorizzare.

Tale esigenza è stata compiutamente evidenziata nella ordinanza con cui il Tribunale presso cui si sta svolgendo il parallelo giudizio immediato si è dichiarato territorialmente competente in data 30.1.2014.

In maniera condivisibile infatti si era individuato il "fulcro" della questione nella anteriorità o posteriorità (quand'anche di pochi istanti) della trasmissione del comunicato da parte di Lana (o chi per lui) alla *mailing list* di *Investor Relation*, rispetto all'inserimento a NIS da parte dell'ufficio fiorentino di Fondiaria SAI, inserimento a NIS che, come innanzi visto, garantisce la diffusione mediante l'inoltro automatico, decorso il termine di embargo, alle agenzie di stampa.

Il Tribunale evidenziava anche come la complessità del meccanismo di diffusione proprio del NIS (contemplante 15 minuti di "congelamento" della notizia) intervenisse a rendere ancora più "complicata" la vicenda fattuale da ricostruire, atteso che l'inoltro del Lana avrebbe integrato la prima diffusione solo qualora intervenuto prima - con ciò giustapponendosi - del decorso del termine di embargo, benché dopo l'inserimento a NIS da parte dell'ufficio fiorentino.

A parere di questo giudice, infatti, la diffusione mediante NIS è avvenuta, nel caso di specie, alle ore 15,28 del 23.3.2011, essendo questo il momento che, sulla base della schermata telematica prodotta in atti, "inizia la diffusione".

Giova puntualizzare che in tal modo non si intende smentire quanto sin qui detto in punto di consumazione del reato di "mera condotta" e spostare così in avanti il momento consumativo rispetto a quello del mero inserimento a NIS (15,12). Si vuole solamente evidenziare come il momento diffusivo (sempre e indubitabilmente incentrato sul segmento dell' "invio" da parte di chi diffonde) si atteggia in tal caso come "composto" o "prolungato", prevedendosi un lasso di tempo tra il mero inserimento e il momento emblematicamente detto "inizio diffusione".

In buona sostanza, non si tradiscono le premesse con l'individuare la consumazione al momento della ricezione, spostando così il fulcro dell'attenzione dalla parte di chi viene notiziato: il fatto che la "data di diffusione completata" - individuandosi questa con la ricezione della notizia da parte delle agenzie di stampa - coincida esattamente con quella di "inizio diffusione" (15,28) attiene ad un automatismo del sistema che non interessa ai fini che ci occupano. Se la "data di diffusione completata" fosse stata individuata diversi minuti o diverse ore dopo non sarebbe mutato alcunché e il reato si sarebbe consumato alle 15,28, momento dell'inizio diffusione e momento in cui la notizia, fornita della idoneità decettiva penalmente rilevante, esce dalla sfera di disponibilità dell'emittente.

In assenza di elementi, anche solo indiziari, in grado di confutare o, meglio, di accordare dettagli significativi al narrato di Giancarlo Lana, e nell'incertezza, quindi, dell'orario in cui questi inviava il comunicato ai destinatari inseriti in *mailing list*, il sindacato del giudice non poteva non essere saldamente improntato al *favor* per la conservazione, collocando la divulgazione effettuata dal funzionario Lana, descritta con le sue stesse parole come immediatamente successiva a quella operata dall'ufficio fiorentino, con ogni verosimiglianza, nell'arco di 15 minuti in cui il NIS, invece, teneva sospeso il comunicato.

Questo giudice ha però a disposizione elementi nuovi, promananti dalle indagini difensive svolte dalla difesa LIGRESTI e che forniscono importanti dettagli al narrato basato sul ricordo già definito "rarefatto" del Lana. Essi, più smentire ciò che questi riferiva, collocano le diverse condotte di diffusione in puntuali "caselle cronologiche" dotando così di un significato utile e rilevante il "*dopo*" e il "*non appena il collega che ha inviato il comunicato al NIS mi comunica a sua volta l'orario di invio*" che riferiva il sommario informatore.

Sono state così acquisite da parte del difensore le *mail* contenenti il comunicato oggetto di imputazione così come ricevute da due destinatari ricompresi nella *mailing list* riferita dal Lana (info@studiotributariovisentin.it e ptaselaar@lucernecap.com). I messaggi sono quindi stati sottoposti alla valutazione tecnico-informatica del consulente

di parte, ing. Antonio Barili, al fine di ricostruirne struttura e percorsi.

Orbene, l'esame del tracciato informatico ricavabile dai messaggi consente di ritenere accertato che il comunicato fu inviato dall'indirizzo *e-mail* di Roberta Albera (solo) alle ore 15.31.09 del 23.3.2011.

I due messaggi portati all'attenzione del consulente, entrambi recanti come oggetto "comunicato stampa Fonsai 23/3/2011 - Press Release Fonsai Group 23/3/2011", presentano il medesimo codice identificativo (message_ID) e quindi costituiscono due copie del medesimo messaggio originale.

Il consulente illustra poi (pag. 5 dell'elaborato) nitidamente la procedura per poter ricavare il "percorso informatico - dall'invio alla ricezione" del messaggio, mediante la visualizzazione della finestra accessibile da "formato sorgente".

Tale percorso veniva riportato alle pagg. 6 e 7 della consulenza, con l'indicazione dei diversi server attraverso cui il messaggio transitava. Percorrendo a ritroso il transito descritto, emerge come la *mail* è stata inviata da roberta.albera@fondiaria-sai.it, alle ore 15.31.09, ad una mailing list, come attesta la indicazione, quale destinatario, di "Undisclosed recipients", rivelante la destinazione della comunicazione ad una pluralità di soggetti di cui non si devono o non si possono rendere evidenti gli indirizzi.

L'esame comparato dei percorsi tracciati dai due messaggi segna un transito unico sino al cd. server perimetrale mx3.nuovamaa.it per poi sdoppiarsi in due diverse copie - generate da tale server - che raggiungeranno i diversi destinatari analizzati. Infatti, come precisa il tecnico officiato, "*l'orario di invio via mailing list è unico anche se la stessa contiene molti destinatari; sarà compito del software di gestione delle liste provvedere all'invio di una copia del messaggio ad ogni membro della lista*".

Per quanto qui interessa, a garantire che la scansione temporale degli eventi descritti avvenga secondo criteri unici e quindi sincronizzati, interviene, come spiegato dal consulente a pag. 9 dell'elaborato, "*un sistema di sincronizzazione automatico, operante a livello globale, basato su un protocollo standard denominato NTP (Network Time Protocol). Tale sistema garantisce che tutti i server in rete* - quindi anche quello di Borsa Italiana (ndr.) - *possiedano riferimenti temporali sincronizzati tra loro con un margine di*

errore contenuto in pochi millesimi di secondo; la sincronizzazione dei server utilizza un network di stazioni tra loro interconnesse, dotate di riferimenti temporali estremamente precisi (orologi atomici), atti a garantire la sincronizzazione a livello globale".

Nelle legende di intestazione dei due messaggi analizzati dal consulente (pagg. 21 e 22) si legge infatti un diverso riferimento UTC (ora del meridiano zero o ora di Greenwich) che altro non è che il criterio delle segnature temporali, evidentemente diverso negli Stati Uniti e in Italia: la griglia relativa al messaggio sub B (ricevuto da ptaselaar@lucernecap.com negli USA) reca, accanto alle indicazioni orarie del percorso, per le fasi avvenute negli Stati Uniti, il codice numerico -0400; quella relativa al messaggio indicato come A conserva, per tutte le tappe cronologiche del percorso, il codice +0100. Tali codici non sono altro che i riferimenti UTC, come spiegato in nota a pag. 16 della consulenza.

In conclusione, l'*Investor Relation* di Torino, e per esso Roberta Albera, diffondeva il comunicato inviandolo alle ore 15.31.09 del 23.3.2011, quando la diffusione a mezzo NIS era già avvenuta (15.28).

Il reato è pertanto consumato alle 15.28 del 23.3.2011 con la diffusione mediante NIS.

E' questo il momento cui bisogna ancorare l'individuazione del *locus commissi delicti* e quindi del foro competente territorialmente.

La soluzione non è inficiata dalla circostanza, di grande impatto fattuale - si ripete -, che il processo diffusivo era gestito e coordinato dall'ufficio torinese dell'*Investor Relation*: prima delle 15,28 non esiste alcuna diffusione (la trasmissione dall'ufficio torinese a quello fiorentino è mera comunicazione interna e non già diffusione) e quelle che avvengono dopo non hanno più rilevanza, perché il reato è già consumato. L'atteggiarsi di un ufficio come mero "esecutore" delle disposizioni impartite da un altro non consente di ancorare a criteri diversi (sebbene molto suggestivi) l'individuazione del luogo di consumazione del reato.

Dirimente, a parere di chi scrive, la circostanza che la persona dell'ufficio fiorentino di Fondiaria Sai non inviava o spediva il comunicato a chicchessia ma, accedendo con

credenziali ad un sistema insistente e gestito su piattaforma informatica e server di Borsa italiana, vi immetteva direttamente il documento. L'inserimento del comunicato nel sistema informatico avvenne cioè in via diretta e con accesso da remoto, in una perfetta sovrapposizione sincronica - per riprendere la distinzione innanzi detta tra "spedizione" e "ricezione" - della fase della divulgazione "prossima e vicina" all'emittente e il segmento proprio della sfera del destinatario.

L'introduzione del comunicato direttamente nello "spazio" telematico di Borsa Italiana, mediante la quale, esaurito "l'embargo", avveniva la prima diffusione, consente di radicare la competenza territoriale in Milano.

Diverso sarebbe stato il caso in cui da Firenze fosse stata data diffusione al comunicato mediante una qualsivoglia forma, anche informatica, di invio o spedizione: l'assenza di sincronicità con il momento della ricezione avrebbe riproposto il problema della valorizzazione del primo o del secondo di questi momenti ai fini dell'individuazione della consumazione del reato. I criteri ermeneutici esposti all'inizio di questa parte motiva avrebbero condotto il giudice a ritenere radicata la competenza in Firenze.

Gli effetti della declinatoria di incompetenza sul procedimento (originario) in corso dinanzi a questo giudice non possono non tenere conto che il reato di aggiotaggio non era contestato a tutti gli imputati.

Granitico l'orientamento della Suprema Corte in base al quale: "*la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quanto la identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacchè l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale*" (ex multis, Cass. sez. I n. 38170/08 rv. 241143).

L'applicazione in concreto di questa regola comporta che il giudice naturale debba essere individuato, nell'ambito di un più complesso procedimento in cui il reato più grave non è contestato a tutti i coimputati, in relazione a ciascun coimputato, perché se è vero che il soggetto che non ha concorso alla commissione del più grave dei reati non può essere sottratto al foro competente per il reato a lui ascritto, parimenti non può non applicarsi la regola di cui

all'art. 16 comma 1 c.p.p. nei confronti del soggetto o dei soggetti cui sono ascritti tutti i reati stimati avvinti da continuazione.

A ben vedere, anche la Suprema Corte, in diverse pronunce rese su conflitti negativi di competenza, ribadisce testualmente la necessità che, in procedimenti complessi in cui le plurime contestazioni - relative a fatti connessi - non si riferiscono a tutti i coimputati, il "*giudice naturale precostituito per legge, chiamato dall'ordinamento a prendere cognizione del procedimento a suo carico (è) autorità che deve essere individuata per ciascun indagato*" (cfr. Cass. sez. I n. 5725/2013 rel. Boni, paragrafo 1.3).

Ancora, in una recentissima pronuncia che la Corte di Cassazione rendeva su conflitto di competenza sollevato dal Gip di Torino il 25.6.2013 (I sez., sentenza n. 43568/13) in un procedimento in cui venivano contestati a diversi imputati l'associazione a delinquere e diversi furti e ricettazioni, dichiarava la competenza del Tribunale di Torino a procedere nei confronti dell'imputato che, come autore unico, avrebbe commesso in territorio torinese il primo dei delitti (di pari gravità). Il Giudice di Torino è però individuato come foro "naturale" per tutti i capi contestati a quest'ultimo imputato, sebbene attinenti a fatti commessi in Cagliari.

La competenza del Tribunale di Cagliari veniva dichiarata infine nei confronti dei coimputati che non avevano commesso il primo furto (in Torino) ma che avevano concorso con l'imputato "separato" nei reati commessi a Cagliari.

Di qui, nel procedimento originario, veniva stralciata la posizione degli odierni coimputati, cui è ascritto il delitto di aggiotaggio, per tutti i capi loro contestati e connessi al primo dalla medesimezza del disegno criminoso. Per costoro il giudice naturale (ex artt. 8 e 16 c.p.p.) va individuato nel Tribunale di Milano. Analogo discorso va compiuto per l'ente imputato, cui è ascritto l'illecito amministrativo derivante dal delitto di aggiotaggio contestato, tra gli odierni imputati, a LIGRESTI Gioacchino Paolo e di cui risulta accertata la consumazione in Milano.

Ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p. si riserva la redazione della parte motiva in giorni trenta.

PQM

visto l'art.22 c.3 c.p.p.

Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, essendo competente il Tribunale di Milano;

Dispone la trasmissione degli atti al PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Motivazione in giorni trenta

Torino, 18.3.2014.

Il Giudice
Dott.ssa Paola Boemio

IL CANCELLIERE
dr. Salvatore IENTILE

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE GIP
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 MAR 2014
IL CANCELLIERE
dr. Salvatore IENTILE